

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 20 febbraio 2003

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese
Registrazione Tribunale di Roma n. 309/1986

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento al fascicolo del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale. Per informazioni rivolgersi alla Regione Lazio - Servizio Promulgazione e Pubblicazione, Tel. 06-51685371 - 06-51685116/18.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85084200).

Da Gennaio 2001 l'accesso alla consultazione del Bollettino in via telematica tramite INTERNET è gratuito al pubblico.

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale.

Riproduzione anastatica

PARTE I

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 dicembre 2002, n. 1652.

Approvazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 21, del programma operativo, relativo all'annualità 2003, per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge medesima

Pag. 3

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 20 dicembre 2002, n. 1700.

Comune di Pignataro Interamna (Fr). Piano regolatore generale (deliberazione consiliare 21 novembre 1994, n. 68)

» 33

OGGETTO: approvazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 21, del Programma operativo, relativo all'annualità 2003, per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge medesima.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alla scuola, formazione e lavoro;

VISTO il d.lgs. 1 dicembre 1997, n. 468 concernente "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n.196";

VISTO il d.lgs.28 febbraio 2000, n. 81 recante "Integrazioni e modifiche della disciplina dei Lavori Socialmente Utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144";

VISTO il d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 che all'articolo 2, comma 2, lettera f), conferisce alle Regioni le funzioni ed i compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili (LSU) ai sensi della vigente normativa in materia;

VISTO, in particolare, l'articolo 7 del d.lgs.81/2000 che disciplina la materia degli incentivi alle iniziative dirette alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili;

VISTA la legge regionale 22 luglio 2002, n. 21 concernente "Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito di politiche attive del lavoro";

VISTA la legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 recante, tra l'altro, disposizioni in materia di sostegno all'occupazione stabile di LSU;

VISTO l'articolo 4 della l.r. 21/2002 il quale prevede che la Giunta Regionale approva, con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR), il Programma operativo per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge medesima, previo parere della commissione consiliare permanente competente in materia di lavoro e degli organismi di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 e successive modifiche,;

VISTO il comma 2, dell'articolo 3, della l.r. 21/2002, il quale prevede che la Regione può assumere, attraverso la "Sviluppo Lazio S.p.A." e la "Proteo S.p.A." la partecipazione, anche maggioritaria, nelle società di capitali miste per la gestione di attività e servizi funzionali allo sbocco occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge medesima;

CONSIDERATE le specifiche attività statutarie della "Proteo S.p.A." in ordine allo svolgimento di attività di formazione e riqualificazione professionale, progettazione, assistenza tecnica e tutoraggio ai fini della stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili;


RILEVATO che l'articolo 3, comma 5, della l.r. 21/2002 prevede che le attività della "Proteo S.p.A." di cui al punto precedente siano finanziate annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione attraverso una quota delle risorse assegnate al fondo regionale di cui all'articolo 5 della legge medesima;

RITENUTO opportuno procedere al finanziamento di cui al punto precedente e della promozione della partecipazione azionaria sulla base di uno specifico schema di convenzione da stipulare tra la Regione e la "Proteo S.p.A." che individui gli interventi che la società medesima dovrà realizzare in attuazione della l.r. 21/2002 e le modalità di copertura finanziaria;

RITENUTO, altresì, opportuno procedere, da parte della Regione, ad una ricapitalizzazione adeguata della "Proteo S.p.A.", società partecipata attraverso la "F.L.A.S. S.p.A.", ai fini dello svolgimento di attività propedeutiche (di servizio) rispetto alle politiche attive del lavoro e dell'assunzione della partecipazione nelle società di capitali miste sopradette;

CONSIDERATO che la ricapitalizzazione della "Proteo S.p.A." di cui al precedente punto può essere realizzata, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6, attraverso la preliminare acquisizione da parte della "Sviluppo Lazio S.p.A." del pacchetto azionario detenuto dalla "F.L.A.S. S.p.A.";

RILEVATO che il "bacino" dei LSU di pertinenza regionale, costituito da n. 6.646 lavoratori, esclusi i lavoratori ultracinquantenni, alla data del 01/02/2001 si è ridotto, in base ai dati forniti dall'INPS e dall'Agenzia Lazio Lavoro, alle attuali n. 5.349 unità, inclusi i lavoratori ultracinquantenni, grazie soprattutto agli sforzi profusi dalla Giunta regionale per garantire un'occupazione stabile ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili;



CONSIDERATO che sono in corso le procedure per la richiesta di parere, rispettivamente, della commissione regionale di concertazione per il lavoro e del comitato istituzionale di cui agli articoli 7 e 8 della l.r. 38/98 e successive modificazioni;

TENUTO CONTO del parere espresso dalla competente Commissione consiliare nella seduta del 5.12.2002

DELIBERA

per quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:


1. di approvare, ai sensi del l'articolo 4 della l.r. 21/2002, l'allegato Programma operativo, relativo all'annualità 2003, per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge medesima, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di autorizzare la "Sviluppo Lazio S.p.A." all'utilizzo del "Fondo di rotazione per lo sviluppo regionale del Lazio" di cui all'articolo 24, comma 7, della l.r. 6/1999 al fine di:
 - a) rilevare la partecipazione azionaria della "F.L.L.A.S S.p.A." nel capitale sociale della "Proteo S.p.A.";
 - b) attivarsi per la ricapitalizzazione della "Proteo S.p.A." per un importo non inferiore ad euro 2 milioni e cinquecentomila;
3. di approvare l'allegato schema di convenzione tra la Regione Lazio e la "Proteo S.p.A." ai fini dell'individuazione degli interventi che la società medesima dovrà realizzare in attuazione della l.r. 21/2002 e le modalità di copertura finanziaria degli interventi stessi;
4. di incaricare l'Assessore alla scuola, formazione e lavoro di stipulare la convenzione di cui al punto 3 ed altre eventuali convenzioni con la "Sviluppo Lazio S.p.A." e la "Proteo S.p.A." che si rendessero necessarie per l'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 21/2002;
5. di imputare gli oneri finanziari relativi agli interventi che la "Proteo S.p.A." realizzerà in attuazione della convenzione prevista al punto 3 al "Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale" di cui all'articolo 5 della l.r. 21/2002;
6. di pubblicare la presente deliberazione e suoi allegati sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e di pubblicizzarla sul sito internet: www.sirio.regione.lazio.it, al fine di darne massima diffusione.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini

17 DIC. 2002



Consiglio Regionale del Lazio
Dipartimento Funzione Istituzionale
7^a Commissione Consiliare Pararivanti
Politiche per il lavoro formazione professionale
Il Presidente



Al Presidente del
Consiglio Regionale

All'Area Lavori
Aula Consiglio
- Servizio II -

LORO SEDE

Oggetto: S.D. n. 305/7 prot G.R. 108003 concernente:
 «Approvazione del programma operativo per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 21, ai sensi dell'articolo 4 della legge medesima»

Si comunica che questa Commissione nella seduta del 5 dicembre 2002, ha esaminato il provvedimento in oggetto ed, ha espresso a maggioranza (favorevoli i cons. Leopardi, Tarzia, Pascucci, Luna, astenuti Luciani, Di Annibale) parere favorevole al testo assegnato.



Eugenio Leopardi



Copia con...



Regione Lazio

**“Programma operativo -anno 2003- per la
stabilizzazione occupazionale dei
lavoratori socialmente utili e di altre
categorie svantaggiate di lavoratori
nell'ambito di politiche attive del lavoro”,
ai sensi dell'articolo 4 della legge
regionale 22 luglio 2002, n. 21.**



INDICE

1. Lavori socialmente utili nel Lazio	Pag. 3
2. Categorie di lavoratori beneficiarie degli interventi previsti	Pag. 7
3. Ambito di intervento	Pag. 8
3.1. Interventi di programma	Pag. 8
3.2. Interventi di progetto	Pag. 8
4. Azioni e misure degli interventi di programma e di progetto	Pag. 10
4.1. Azioni e misure degli interventi di programma	Pag. 11
4.2. Azioni e misure degli interventi di progetto	Pag. 13
5. Risorse finanziarie	Pag. 21
6. Comitato di coordinamento e di verifica	Pag. 22

1. – Lavori socialmente utili nel Lazio

Nell'area lavoro si registra, negli ultimi anni, il cospicuo incremento di risorse finanziarie dirette a promuovere iniziative a sostegno dello sviluppo e dell'occupazione. In particolare, sensibilmente consistenti sono state le risorse messe in campo per iniziative a favore della stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili (LSU).

Il d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 ("Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144") disciplina le iniziative che hanno come obiettivo primario quello dello svuotamento del "bacino LSU", attraverso forme di occupazione stabile e il pensionamento assistito.

Relativamente alla nostra Regione, da un primo bilancio, si evince che i segni positivi verso la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili sono quantitativamente e qualitativamente maggiori di quelli negativi. Infatti, a fronte delle consistenti risorse finanziarie messe in campo dalla Giunta regionale molteplici e concreti sono i risultati raggiunti, tanto che, anche per l'anno 2003, è ragionevole pensare che la strada intrapresa, diretta alla ricerca di soluzioni operative non basate sul mero assistenzialismo, possa produrre risultati importanti, almeno pari a quelli fin qui realizzati che hanno visto la stabilizzazione di circa 2.300 LSU.

Gli interventi sin qui realizzati sono frutto di una azione che ha visto la Regione Lazio operare in stretto raccordo con le imprese e gli enti locali "utilizzatori", secondo una logica di coinvolgimento delle parti interessate che rappresenterà anche per il futuro l'elemento caratterizzante la strategia regionale in materia.

Parallelamente all'attività dell'Agenzia Lazio Lavoro, l'Assessorato alle politiche del lavoro ha avviato anche rapporti di collaborazione con la "PROTEO S.p.A.", e "Sviluppo Lazio S.p.A.", società che la L.r. 21/2002 ha individuato come soggetti giuridici baricentrici nella ricerca di soluzioni dirette alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori previsti dalla legge medesima.

Con il presente programma operativo, la Regione Lazio, oltre che esercitare il proprio ruolo di promozione e coordinamento, in materia di politiche attive del lavoro, intende adoperarsi per contribuire, in collaborazione con Enti locali e parti sociali, ad individuare soluzioni al problema dell'occupazione e dello sviluppo, portando a realizzazione servizi significativi anche a livello locale.

In sintesi, la Regione Lazio, **anche alla luce della riforma del Titolo V della Costituzione**, intende esercitare il proprio ruolo primario di promozione e coordinamento in materia di attività socialmente utili e **di altre categorie svantaggiate sul mercato del lavoro** per risolvere il problema della loro collocazione lavorativa utilizzando tutte le risorse e gli strumenti disponibili **nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni comunitarie in vigore.**

Dall'ultimo monitoraggio dell'Agenzia Lazio Lavoro, al 30 settembre 2002, la situazione dei lavoratori in attività socialmente utile risulta essere la seguente:

PROVINCIA	N. ENTI CON DELIBERA AL 15 SETTEMBRE 2002	N. LAVORATORI IN LSU	LAVORATORI LSU - DGR n.1799/2002
ROMA	47	716	6
RIETI	71	1397	84
VITERBO	9	59	0
FROSINONE	71	2230	38
LATINA	27	781	55
TOTALE REGIONE	225	5183	183
TOTALE COMP. REGIONE		5.366	

Fonte: Agenzia Lazio Lavoro, dati al novembre 2002

ALCUNI DATI SULLE RICOLLOCAZIONI

- **Lavoratori collocati stabilmente nel corso del 2001 mediante incentivi DGR 2172/2000 : n.1909 unità.**
- **Modalità di stabilizzazione:**
 - Lavoro autonomo: n. 1 LSU**
 - Datori di lavoro privati: n. 730 LSU**
 - Datori di lavoro pubblici: n. 1178 LSU**
- **Lavoratori di cui si prevede la stabilizzazione entro il 2002 mediante incentivi DGR 2172/2000: 588 unità.**
 - **Modalità di stabilizzazione:**
 - Lavoro autonomo n.: 14 LSU**
 - Datori di lavoro privati: n.260 LSU**
 - Datori di lavoro pubblici: n.314 LSU**

Fonte: Istruttorie Agenzia Lazio Lavoro, dati al 15 settembre 2002



Si richiama di seguito, in breve, la storia dell'evoluzione dei lavori socialmente utili come rilevate dal monitoraggio dell'Agenzia Lazio Lavoro.

Le prime rilevazioni condotte dall'Agenzia per l'Impiego del Lazio del Ministero del Lavoro, per conto della Commissione regionale per l'impiego (CRI), ad inizio del '96, sui progetti approvati dalla stessa CRI, dimostrano come all'origine i contesti territoriali di Roma e di Latina siano stati quelli maggiormente interessati dal ricorso ai lavori socialmente utili, e siano state le amministrazioni pubbliche del comune capoluogo e della provincia ad assorbire la gran parte del personale impegnato. Comunque l'impiego dei LSU nel 1996 ha dimensioni ancora modeste, con 4.734 lavoratori coinvolti e 112 enti utilizzatori.

LSU a gennaio 1996.

PROVINCIA	ENTI UTILIZZATORI	N. LAVORATORI IN LSU
ROMA	35	2.001
RIETI	24	336
VITERBO	5	20
FROSINONE	27	481
LATINA	21	1.896
LAZIO	112	4.734

Fonte: Nel labirinto dei lavori socialmente utili, Agenzia Impiego del Lazio

Con l'emanazione del d. lgs. 468/97, nel corso del biennio 1997-1998, cresce notevolmente la dimensione dei lavori socialmente utili. In Italia arrivano a superare i 150.000 addetti. In tale contesto, si decide anche la "regionalizzazione" dei progetti interregionali, nel senso che gli addetti di questi ultimi vengono computati nel calcolo degli addetti regionali. Il Lazio registra una quota di LSU pari all'8,7% del totale nazionale. Consistente la presenza della componente femminile, con il 58% del personale impegnato. L'area territoriale di Frosinone diviene, dopo la provincia di Roma, la realtà con il più elevato numero di addetti. Le risorse destinate alla Regione Lazio dal Fondo nazionale per l'occupazione per il pagamento degli assegni ai LSU ammontano a £. 101.153.000.000.

LSU a giugno 98

PROVINCIA	ENTI UTILIZZATORI	N. LAVORATORI IN LSU
ROMA	62	4.715
RIETI	41	2.258
VITERBO	7	70
FROSINONE	64	3.561
LATINA	34	2.065
LAZIO	208	12.669

Fonte: DRI, Min. Lavoro - Agenzia per l'Impiego del Lazio



A causa dell'emanazione di decreti interministeriali e di normative che prevedono benefici a favore dei lavoratori e degli enti che ricollocano i LSU, nonché del blocco degli avviamenti in progetti di attività socialmente utili, negli anni 1999-2000 si registra una inversione di tendenza. Per la prima volta il numero degli addetti segna una lieve flessione. Un ulteriore incentivo normativo allo svuotamento del bacino storico dei soggetti impiegati in attività socialmente utili viene dal d. lgs. 81/2000: si prevede la partecipazione dell'ente utilizzatore al finanziamento dei progetti (non più a totale carico del Fondo nazionale per l'occupazione), si decidono maggiori ambiti di iniziativa per la stabilizzazione dei LSU, con la indicazione di nuovi settori, ed il sostegno a processi di *outsourcing* da parte degli enti locali.

A luglio del 2000 il bacino si riduce a 144.000 lavoratori a livello nazionale, mentre nel Lazio, compresi ancora gli addetti a progetti interregionali, comprende 11.700 addetti (fonte INPS), l'8.1% del totale.

A febbraio del 2001 la prima rilevazione effettuata dall'Agenzia Lazio Lavoro, sulla base dei dati forniti dagli enti utilizzatori con l'invio delle delibere di proroga al 30.4.01, mostra la situazione indicata nella tabella di seguito riportata. Non sono compresi i 1.735 lavoratori impegnati nelle amministrazioni centrali (cioè degli ex interregionali - Ministero delle finanze, Ministero delle politiche agricole, Ministero della pubblica istruzione, ecc.) i cui progetti di stabilizzazione, all'epoca della rilevazione, sono pressoché conclusi. Nel corso di pochi mesi viene registrato un calo significativo di LSU, a testimonianza dell'apertura di una nuova fase del processo di stabilizzazione, caratterizzata da importanti interventi deliberativi della Giunta regionale diretti, attraverso incentivazioni monetarie, a favorire una ricollocazione effettiva in ambito pubblico e privato.

LSU al 28 Febbraio 2001

PROVINCIA	N. ENTI UTILIZZATORI CON DELIBERA DI PROROGA AL 30/4/01	N. LAVORATORI IN LSU
ROMA	66	1.513
RIETI	71	1.691
VITERBO	14	73
FROSINONE	73	2.428
LATINA	33	1.208
TOTALE REGIONE	257	6.913

Fonte: Agenzia Lazio Lavoro

Al 30 giugno 2001 il successivo monitoraggio, condotto dall'Agenzia Lazio Lavoro a seguito della nuova delibera di proroga, evidenzia il quadro sintetico di seguito riportato.

LSU al 30 giugno 2001



PROVINCIA	N. ENTI CON DELIBERA AL 30/06/2001	N. LAVORATORI IN LSU
ROMA	58	1.071
RIETI	71	1.631
VITERBO	-	62
FROSINONE	67	2.400
LATINA	30	901
TOTALE REGIONE	236	6.065

Fonte: Agenzia Lazio Lavoro, dati al 30 Giugno 2001

Il raffronto con il monitoraggio condotto nel mese di febbraio, a distanza di 4 mesi dal precedente, segnala la ulteriore fuoriuscita di 848 addetti, pari al 12%, così ripartita nell'ambito regionale: diminuiscono di 442 unità gli addetti nella provincia di Roma (pari al 29% del totale), di 60 unità gli addetti nella provincia di Rieti (pari al 4%), di 11 unità gli addetti nella provincia di Viterbo (pari al 15%), di 28 unità i lavoratori nella provincia di Frosinone (pari all'1%), di 307 nella provincia di Latina (pari al 25%).

2. - Categorie di lavoratori beneficiarie degli interventi previsti

Il presente programma operativo si applica, a favore dei lavoratori impiegati in attività socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 81/2000.

Nei limiti della disponibilità delle risorse assegnate al Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale di cui all'articolo 5, della l.r. 21/2002 gli interventi previsti all'articolo 2, commi 1 e 3, della medesima legge regionale, si applicano, fino alla loro totale stabilizzazione ai lavoratori appartenenti alle categorie di seguito precisate:

- a. lavoratori impegnati in attività socialmente utili di cui alla DGR 1 agosto 2000, n. 1799 non ricompresi nelle previsioni di cui all'articolo 2 del d.lgs 81/2000;
- b. lavoratori impegnati, nell'ambito dei cantieri scuola lavoro attivati presso i parchi naturali regionali ai sensi della legge regionale 25 Luglio 1996, n. 29 ("Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione") e successive modifiche, nei progetti finalizzati a creare occupazione stabile.

Solo subordinatamente alla totale stabilizzazione occupazionale delle sopramenzionate categorie e comunque nei limiti della disponibilità delle risorse assegnate al Fondo regionale per la stabilizzazione occupazionale di cui all'articolo 5, della l.r. 21/2002, gli interventi di cui all'art.2, comma 1 e 3 della medesima legge regionale si applicano anche a favore delle seguenti categorie svantaggiate di lavoratori:

- a. lavoratori in mobilità;
- b. lavoratori in Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS);

- c. **lavoratori in condizioni di disabilità, ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ("Norme per il diritto al lavoro dei disabili");**
- d. **disoccupati e inoccupati di lunga durata, nonché donne in reinserimento lavorativo ai sensi del decreto legislativo del 21 aprile 2000, n. 181 ("Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda e offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1 lettera a) della legge 17 maggio 1999, n.144").**

3. - **Ambiti di intervento**

Il presente programma operativo si configura come strumento attuativo della l.r. 21/2002, che ne prevede, all'articolo 4, l'approvazione da parte della Giunta regionale, previa acquisizione del parere della competente commissione consiliare permanente, della commissione regionale di concertazione per il lavoro e del comitato istituzionale regionale di cui rispettivamente agli articoli 7 e 8 della l.r. n. 38/1998 ("Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive del lavoro").

Gli interventi previsti all'articolo 3 della l.r. 21/2002, tesi alla stabilizzazione occupazionale degli addetti ASU e delle altre categorie di cui al paragrafo 2, da promuovere, sostenere ed incentivare con le azioni e le misure del presente programma, rappresentano un insieme coordinato e complesso di attività che sono qui configurate in due distinte categorie: gli **interventi di programma** e gli **interventi di progetto**.

Si definiscono interventi di programma quelli propedeutici a preparare, "fertilizzando" e dialogando, il territorio. Si tratta di interventi di comunicazione, informazione, promozione, ricerca, monitoraggio e di quelli strutturali di sistema. Gli interventi di programma non consentono direttamente le stabilizzazioni occupazionali e non modificano lo "status" del soggetto interessato.

Gli interventi di progetto, invece, sono quelli che consentono di modificare lo "status" del soggetto interessato, in quanto diretti alla effettiva stabilizzazione occupazionale attraverso agevolazioni, incentivi ed altre specifiche azioni e misure.

La Regione, in considerazione dell'attuale quadro economico ed occupazionale di riferimento ritiene prioritarie le iniziative ricadenti nelle aree Obiettivo 2. Tale scelta è motivata dall'esigenza di sostenere lo sviluppo socio-economico delle zone con problemi strutturali (a titolo esemplificativo: tasso di disoccupazione superiore alla media comunitaria, percentuale di posti lavoro nel comparto industriale inferiore alla media comunitaria, flessione dell'occupazione nel settore industriale, scarsa densità di popolazione o elevato tasso di occupati in agricoltura), siano esse aree industriali, rurali, urbane o dipendenti dalla pesca. Al fine di assicurare il buon andamento dell'azione amministrativa la Direzione regionale formazione e politiche del lavoro, in raccordo con l'Agenzia Lazio Lavoro, definisce le procedure amministrative per l'accesso agli interventi di cui al presente piano.

3.1. - **Interventi di programma**

Gli interventi di programma assumono la forma di promozione di:

- 3.1.a. analisi e valutazione delle potenzialità lavorative ed attitudinali nonché il tipo e la durata dell'attività progettuale svolta dal lavoratore interessato;
- 3.1.b. ricognizione dei posti vacanti nelle dotazioni organiche degli enti pubblici operanti nel territorio regionale;
- 3.1.c. istituzione di banche dati, l'effettuazione di studi e ricerche, l'organizzazione di convegni e seminari, la stampa di pubblicazioni e di periodici allo scopo di rilevare le opportunità occupazionali e diffondere la circolazione delle conoscenze relative al mercato del lavoro;
- 3.1.d. monitoraggio degli interventi attraverso l'Agenzia Lazio Lavoro.



3.2 – Interventi di progetto

Gli interventi di progetto assumono la forma di promozione di:

- 3.2.a. aggiornamento e riqualificazione professionale;
- 3.2.b. attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 Dicembre 1997, n. 469 ("Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59");
- 3.2.c. assunzione da parte di datori di lavoro pubblici e privati;
- 3.2.d. esercizio di lavoro autonomo o d'impresa, sia in forma individuale che associata, anche attraverso attività di assistenza tecnico progettuale ad opera delle agenzie di promozione di lavoro e di impresa individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280 ("Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno");
- 3.2.e. assunzione da parte di società abilitate all'attività di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della legge 24 giugno 1997, n. 196 ("Norme in materia di promozione dell'occupazione");
- 3.2.f. definizione, ai sensi della vigente normativa, da parte di committenti di lavori pubblici e privati, nei capitolati posti a base di gare d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche, di una riserva obbligatoria di assunzioni nominative, secondo le modalità definite nel presente programma;
- 3.2.g. stipula di contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di contratti di lavoro autonomo;
- 3.2.h. specifiche azioni progettuali dirette alla ricollocazione lavorativa, sulla base di accordi e convenzioni stipulati con i soggetti pubblici e privati interessati;
- 3.2.i. costituzione di società di capitali miste per la gestione di attività e servizi funzionali allo sbocco occupazionale, cui possono partecipare anche le Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
- 3.2.l. riserva, da parte degli enti strumentali della Regione e delle aziende unità sanitarie locali (ASL), nell'ambito delle rispettive disponibilità finanziarie, di una quota pari al quaranta per cento dei posti vacanti nella dotazione organica, previo espletamento di procedure selettive dirette ad accertare i requisiti richiesti per l'inquadramento nei diversi profili professionali e livelli funzionali.

Appartengono, inoltre, limitatamente alla stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs. 81/2000, alla categoria degli interventi di progetto:

- a.1. la concessione di un "contributo una tantum" per la fuoriuscita volontaria dalle attività socialmente utili;
- a.2. la costituzione di un fondo attraverso il quale concorrere alla copertura degli interessi passivi sui mutui contratti dagli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di investimenti funzionali allo sbocco occupazionale.



4. - Azioni e misure degli interventi di programma e di progetto

Le azioni e le misure relative agli interventi di programma e di progetto, tesi a dare stabilizzazione occupazionale alle categorie di lavoratori di cui al paragrafo 2, sono qui esplicitate in funzione degli obiettivi da raggiungere.

In particolare, si rileva che le azioni e le misure per la realizzazione dei percorsi guidati di inserimento al lavoro e le funzioni di controllo del rispetto dei criteri di riserva nelle assunzioni degli enti pubblici sono collegate ai servizi pubblici per l'impiego.

I costi delle azioni e delle misure sono calcolati sulla base di parametri di riferimento, quali: il costo unitario del servizio, del singolo progetto di consulenza e assistenza tecnica, del numero delle unità coinvolte dal progetto/azione, del numero degli enti utilizzatori coinvolti dal progetto/azione, del numero delle unità effettivamente ricollocate.

Nel portare a realizzazione il presente programma operativo si terrà conto del diverso disagio socio-economico, del tasso di disoccupazione locale, della possibilità di sostenere azioni cofinanziabili con risorse statali e comunitarie, della opportunità di promuovere forme associative di accordo e di intesa istituzionale tra i soggetti interessati alla stabilizzazione occupazionale, delle possibilità di integrazione con altri programmi di politiche attive del lavoro e di formazione professionale.

Le azioni e le misure degli interventi di programma e di progetto elencate saranno realizzate dalla Regione, dagli enti locali, dall'Agenzia Lazio Lavoro, dalla Proteo SpA, dalla Sviluppo Lazio SpA e da altri soggetti pubblici e privati in rapporto convenzionale con la Regione medesima.



4.1 – Azioni e misure degli interventi di programma

Obiettivi

Gi interventi di programma di cui al paragrafo 3.1 mirano ai seguenti obiettivi:

- rendere accessibile la banca dati dell'offerta dei lavoratori di cui al paragrafo 2, per un più agevole incontro domanda e offerta;
- adottare le migliori soluzioni occupazionali attraverso la correlazione positiva esistente tra i progetti in corso e i fabbisogni locali;
- quantificare il potenziale di assunzione presso gli enti pubblici in relazione ai posti vacanti, nel rispetto delle dotazioni di organico;
- adottare un programma di comunicazione e di informazione mirato che consenta ai lavoratori, agli enti locali, alle imprese pubbliche e private, agli enti di formazione, alle società di mediazione di cui al d.lgs. 469/97, alle società di outplacement, alle società fornitrici di lavoro temporaneo, alle camere di commercio e alle parti sociali di conoscere gli interventi, le azioni e gli incentivi del programma operativo, le possibilità offerte e il ruolo dei diversi attori, i casi di stabilizzazione realizzati;
- praticare la diffusione delle best practices;
- monitorare gli interventi ed i risultati conseguiti nella realizzazione del presente programma al fine di consentirne la valutazione e le opportune azioni correttive.

Azioni e misure

- 4.1/a - attivazione di uno sportello regionale di front office rivolto ai lavoratori, agli enti locali ed agli altri soggetti interessati dal presente programma operativo;
- 4.1/b - **costituzione di una task force, a livello provinciale, composta, in particolare, da: un rappresentante della Provincia, un rappresentante di Sviluppo Lazio S.p.A., un rappresentante di PROTEO S.p.A., un rappresentante Agenzia Lazio Lavoro finalizzata alla promozione ed al monitoraggio degli interventi mirati alla stabilizzazione occupazionale;**
- 4.1/c - messa in rete dei dati sui lavoratori, previa verifica delle diverse fonti di provenienza: INPS, enti locali, Agenzia Lazio Lavoro, Italia Lavoro S.p.A.;
- 4.1/d - analisi delle attività progettuali in corso presso gli enti locali utilizzatori in confronto ai fabbisogni locali, ricavandone il potenziale occupazionale;
- 4.1/e - pubblicizzazione del presente programma operativo e preparazione e diffusione di brochure illustrative e di altra documentazione accessoria;

4.1/f - attivazione, attraverso gli strumenti della conferenza di servizi e dell'accordo di programma, di forme di intesa istituzionale fra i soggetti interessati alla stabilizzazione;

4.1/g - pubblicizzazione dei risultati conseguiti e delle migliori iniziative realizzate;

4.1/h - monitoraggio e redazione di un reporting trimestrale sulle azioni effettuate evidenziando gli obiettivi, il risultato conseguito ed i costi sostenuti, nonché l'identificazione degli attori coinvolti nelle singole azioni, del potenziale occupazionale e dell'effettiva stabilizzazione realizzata;

4.1/i - perfezionamento di un sito web regionale dedicato al presente programma operativo.

Azioni/ Misure	Anno	Beneficiari	Addetti Stabilizzati	Costo Totale (euro)
4.1/a	2003	Lavoratori, enti, aziende pubbliche e private, parti sociali, altri attori locali interessati al presente programma operativo di stabilizzazione occupazionale		200.000
4.1/b	2003	Province		100.000
4.1/c	2003	Lavoratori, enti, aziende pubbliche e private, parti sociali, altri attori locali interessati al presente programma operativo di stabilizzazione occupazionale		50.000
4.1/d	2003	Enti locali, lavoratori		20.000
4.1/e	2003			200.000
4.1/f	2003	Lavoratori, enti, aziende pubbliche e private, parti sociali, altri attori locali interessati al presente programma operativo di stabilizzazione occupazionale		200.000
4.1/g	2003			30.000
4.1/h	2003			100.000
4.1/i	2003			100.000
TOTALE				1.000.000

4.2 – Azioni e misure degli interventi di progetto

Le azioni e le misure nell'ambito degli interventi di progetto elencati al paragrafo 3.2. sono riportate nella tabella seguente.

INTERVENTO DI PROGETTO	OBIETTIVI	AZIONI E MISURE
Intervento 3.2.a.	Agevolare attraverso gli stage/tirocini e la formazione finalizzata la stabilizzazione occupazionale	Stage/tirocini Formazione
Intervento 3.2.b.	Incentivare l'assunzione presso imprese pubbliche e private attraverso l'attività di mediazione tra domanda e offerta di lavoro	Servizio di front office per le imprese che intendono assumere e per le agenzie di mediazione di manodopera e di outplacement Incentivo alle agenzie di mediazione e di outplacement Incentivi all'assunzione
Intervento 3.2.c.	Rendere competitivi sul mercato del lavoro i lavoratori di cui al paragrafo 2 e favorirne le assunzioni presso datori di lavoro pubblici e privati	Assistere i datori di lavoro pubblici e privati nel ricorso alle agevolazioni di cui all'intervento 3.2.a Incentivi all'assunzione
Intervento 3.2.d.	Promuovere ed incentivare il lavoro autonomo o d'impresa a vantaggio dei lavoratori di cui al paragrafo 2	Servizio di assistenza ai lavoratori nelle fasi di orientamento, progettazione e realizzazione Attività di tutoraggio all'avvio dell'iniziativa Incentivi individuali ai lavoratori che hanno intrapreso il lavoro autonomo o d'impresa, individuale o societaria, aggiuntivi a quelli già previsti dalla vigente normativa.
Intervento 3.2.e.	Favorire la stabilizzazione occupazionale ricorrendo alle agenzie di lavoro temporaneo nel rispetto del d.lgs.81/2000	Incentivo alle agenzie di lavoro temporaneo per ogni lavoratore stabilizzato a tempo indeterminato
Intervento 3.2.f.	Favorire l'adozione della riserva obbligatoria, da parte di committenti pubblici e privati, nei capitolati posti a base di gare d'appalto per la realizzazione di opere pubbliche.	Concorso alla copertura degli interessi passivi sui mutui contratti dai committenti pubblici e privati per la realizzazione di investimenti funzionali allo sbocco occupazionale dei lavoratori di cui al paragrafo 2 del presente programma operativo Incentivi al committente l'appalto con riserva obbligatoria
Intervento 3.2.g.	Favorire la professionalizzazione dei lavoratori e la loro stabilizzazione presso gli enti pubblici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa o di contratto di lavoro autonomo	Ricorso alle agevolazioni di cui all'intervento 3.2.a Incentivi agli enti pubblici che contraggono con i lavoratori di cui al paragrafo 2 specifico contratto di collaborazione Incentivo al lavoratore




INTERVENTO DI PROGETTO	OBIETTIVI	AZIONI E MISURE
Intervento 3.2.h.	Esternalizzazione di servizi da parte degli enti pubblici sulla base di apposite convenzioni; progetti diretti alla stabilizzazione occupazionale da realizzare su specifiche tematiche	<p>Servizio di progettazione e di assistenza tecnica</p> <p>Ricorso alle agevolazioni di cui all'intervento 3.2.a.</p> <p>Incentivi all'assunzione dei lavoratori</p> <p>Promozione, progettazione e realizzazione di progetti mirati all'occupazione su specifiche tematiche</p> <p>Concorso alla copertura degli interessi passivi sui mutui contratti dai committenti pubblici e privati per la realizzazione di investimenti funzionali allo sbocco occupazionale dei lavoratori di cui al paragrafo 2 del presente programma operativo</p>
Intervento 3.2.i.	Promuovere la costituzione di società di capitali miste, con partecipazione sia a maggioranza pubblica che privata, per la gestione di attività e servizi funzionali allo sbocco occupazionale dei lavoratori di cui al paragrafo 2	<p>Partecipazione della Regione Lazio, anche maggioritaria, nelle società di capitali attraverso l'Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo sviluppo del Lazio - Sviluppo Lazio S.p.A., e la Progetti Territoriali per l'Occupazione - PROTEO S.p.A.</p> <p>Servizi di progettazione ed assistenza tecnica</p> <p>Ricorso alle agevolazioni di cui all'intervento 3.2.a</p> <p>Incentivi all'assunzione dei lavoratori</p> <p>Servizi di tutoraggio ed assistenza allo start-up</p>
Intervento 3.2.l.	Favorire la fuoriuscita dal bacino attraverso una riserva di assunzione da parte degli enti strumentali della Regione e delle aziende sanitarie locali	<p>Ricorso alle agevolazioni di cui all'intervento 2 paragrafo 3.2</p> <p>Incentivi all'assunzione dei lavoratori</p>
Paragrafo 3.2 intervento di cui al punto a.1.	Favorire la fuoriuscita volontaria dai progetti di lavori socialmente utili per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del d.lgs.81/2000	Incentivo una tantum al lavoratore fuoriuscito
Paragrafo 3.2 intervento a.2.	Agevolare la realizzazione di investimenti funzionali allo sbocco occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo comma 1 del d.lgs.81/2000 da parte degli enti locali	Concorso alla copertura degli interessi passivi sui mutui contratti dagli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di investimenti funzionali allo sbocco occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2 comma 1 del d.lgs. 81/2000



Nella tabella sottostante sono esplicitate, per ciascuna delle azioni e misure individuate nell'ambito degli interventi di progetto, le modalità di realizzazione, le previsioni di stabilizzazione occupazionale o le unità interessate e le risorse finanziarie necessarie per l'anno 2003. Le singole azioni e misure riportate sono tra loro integrabili.

INTERVENTO DI PROGETTO	AZIONI E MISURE	Modalità di realizzazione	Stabilizz.niv (unità interessate) (n.)	Costo Totale (euro)
<i>Intervento 3.2.a.</i>	Stage/tirocini formazione	Come previsto nel d.lgs. 81/2000 Secondo le disposizioni del FSE obiettivo 3 e delle disposizioni regionali di attuazione	(350) (800) Totale	500.000 5.000.000 5.500.000
<i>Intervento 3.2.b.</i>	Servizio di front office per le imprese che intendono assumere e per le agenzie di mediazione di manodopera e di outplacement Incentivo alle agenzie di mediazione e di outplacement Incentivi all'assunzione	Sarà attivato uno sportello di assistenza specialistico con un numero telefonico e di indirizzo e-mail dedicato Il valore dell'incentivo riconosciuto è pari a 1.500 € per lavoratore stabilizzato. A verifica dell'avvenuta assunzione a tempo indeterminato sarà corrisposto l'incentivo in un'unica soluzione L'incentivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato è di importo variabile fra 6000 e 12.000 € per ciascun lavoratore stabilizzato, in ragione del numero dei lavoratori complessivamente ricollocati. Nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore alle 30 ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, è riconosciuto l'incentivo in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore assumendo a base i CCNL. L'incentivo sarà corrisposto in un'unica soluzione dopo la verifica dell'avvenuta assunzione. Qualora il lavoratore dovesse perdere il lavoro prima di cinque anni, dalla data di assunzione la Regione si riserva il diritto di richiedere la restituzione delle somme erogate in ragione delle cause che hanno determinato la cessazione del rapporto di lavoro.	200	30.000 300.000 1.800.000 (valore medio stimato)
<i>Intervento 3.2.c.</i>	Assistere i datori di lavoro pubblici e privati nel ricorso alle agevolazioni di cui all'intervento 3.2.a.	Sarà fornita assistenza su richiesta nelle procedure di attivazione e di realizzazione degli stage/tirocini, nel rispetto della normativa vigente	Totale	2.130.000 30.000

INTERVENTO DI PROGETTO	AZIONI E MISURE	Modalità di realizzazione	Stabilizz./ (unità interessate) (n.)	Costo Totale (euro)
	Incentivi all'assunzione	<p>L'incentivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato è di importo variabile fra 6000 e 12.000 € per ciascun lavoratore stabilizzato, in ragione del numero dei lavoratori complessivamente ricollocati. In caso di assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, da parte di datori di lavoro pubblici si corrisponde, comunque, un incentivo pari a € 12000. Nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore alle 30 ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, è riconosciuto l'incentivo in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore assumendo a base i CCNL.</p> <p>L'incentivo sarà corrisposto in un'unica soluzione dopo la verifica dell'avvenuta assunzione. Qualora il lavoratore dovesse perdere il lavoro prima di cinque anni, dalla data di assunzione la Regione si riserva il diritto di richiedere la restituzione delle somme erogatate in ragione delle cause che hanno determinato la cessazione del rapporto di lavoro.</p>	300	3.600.000 (valore di massima)
<i>Intervento 3.2.d</i>	Servizio di assistenza ai lavoratori nelle fasi di orientamento, progettazione e realizzazione	Sarà attivato uno sportello per l'autoprenditorialità a disposizione dei lavoratori per verificare la validità delle proposte e per fornire assistenza in tutte le fasi di realizzazione dell'iniziativa. I lavoratori che ricorrono a questo intervento possono altresì beneficiare di quanto previsto nelle seguenti leggi regionali:	Totale	3.630.000
	Attività di tutoraggio all'avvio dell'iniziativa	Per ogni iniziativa di imprenditorialità sarà fornito un servizio di tutoraggio di durata di un anno.	50	500.000
	Incentivi individuali ai lavoratori che hanno intrapreso il lavoro autonomo o d'impresa, individuali o societaria, aggiuntivi a quelli già previsti dalla vigente normativa	<p>Il valore dell'incentivo riconosciuto al lavoratore per il suo autoimpiego in attività autonoma o di impresa è di 10.000 €.</p> <p>L'incentivo sarà corrisposto in un'unica soluzione dopo la verifica dell'avvenuta fuoriuscita dal bacino per i lavoratori in attività socialmente utile e a seguito di avvio di attività autonoma e di impresa per le altre categorie di lavoratori.</p>		500.000
		Totale	Totale	1.030.000



INTERVENTO DI PROGETTO	AZIONI E MISURE	Modalità di realizzazione	Stabilizzanti (unità interessate) (n.)	Costo Totale (euro)
<i>Intervento 3.2.e.</i>	Incentivo alle agenzie di lavoro temporaneo per ogni lavoratore stabilizzato a tempo indeterminato	Il valore dell'incentivo riconosciuto è pari a 1.500 € per lavoratore stabilizzato. A verifica dell'avvenuta assunzione a tempo indeterminato sarà corrisposto l'incentivo in un'unica soluzione.	100	150.000
<i>Intervento 3.2.f.</i>	Concorso alla copertura degli interessi passivi sui mutui contratti dai committenti pubblici e privati per la realizzazione di investimenti funzionali allo sbocco occupazionale dei lavoratori di cui al paragrafo 2 del presente programma operativo	La Regione Lazio concorrerà, previo convenzione con l'istituto di credito interessato, alla copertura degli interessi sui mutui contratti, per la realizzazione di investimenti funzionali allo sbocco occupazionale, in misura non superiore al 50% del tasso di interesse applicato. L'ammontare dell'investimento sottoposto ad agevolazione sarà in relazione alle stabilizzazioni effettivamente realizzate e precisamente sarà calcolato moltiplicando il numero dei lavoratori effettivamente occupati per 50.000 €, per un tetto massimo di investimento sottoposto ad agevolazione di 2.500.000 €.	100	200.000
<i>Intervento 3.2.g.</i>	Incentivi al committente l'appalto che prevede la riserva obbligatoria nelle assunzioni	Il valore dell'incentivo riconosciuto è pari a 1.500 € per lavoratore stabilizzato. A verifica dell'avvenuta assunzione a tempo indeterminato sarà corrisposto l'incentivo in un'unica soluzione.		150.000
	Ricorso alle agevolazioni di cui all'intervento 3.2.a	Sarà fornita assistenza su richiesta nelle procedure di attivazione e di realizzazione degli stage tirocini, nel rispetto della normativa vigente.		10.000
	Incentivi agli enti pubblici che contengono con i lavoratori di cui al paragrafo 2 specifico contratto di collaborazione	Il valore dell'incentivo riconosciuto è pari a 1.500 € per lavoratore stabilizzato. A verifica dell'avvenuta stipula del contratto di durata quinquennale con il lavoratore sarà corrisposto l'incentivo in un'unica soluzione.	50	75.000
	Incentivo al lavoratore	L'incentivo riconosciuto al lavoratore che accetta un contratto di collaborazione è di 10.000 €. L'incentivo sarà corrisposto in un'unica soluzione dopo la stipula ed accettazione del contratto.		500.000
<i>Intervento 3.2.h.</i>	Servizio di progettazione e di assistenza tecnica	Sarà fornita assistenza tecnica nella progettazione di iniziative di esternalizzazione di servizi da parte di enti locali e nella progettazione di particolari iniziative di interesse locale che vedono coinvolti interlocutori pubblici e privati.	Totale	585.000
	Ricorso alle agevolazioni di cui all'intervento 3.2.a.			500.000
				30.000

INTERVENTO DI PROGETTO	AZIONI E MISURE	Modalità di realizzazione	Stabilizz.ni/ (unità interessate) (n.)	Costo Totale (euro)
Incentivi all'assunzione dei lavoratori		L'incentivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato è di importo variabile fra 6000 e 12.000 € per ciascun lavoratore stabilizzato, in ragione del numero dei lavoratori complessivamente ricollocati. Nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore alle 30 ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, è riconosciuto l'incentivo in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore assumendo a base i CCNI. L'incentivo sarà corrisposto in un'unica soluzione dopo la verifica dell'avvenuta assunzione. Qualora il lavoratore dovesse perdere il lavoro prima di cinque anni, dalla data di assunzione la Regione si riserva il diritto di richiedere la restituzione delle somme erogate in ragione delle cause che hanno determinato la cessazione del rapporto di lavoro.	800	7.200.000 (valore medio stimato)
Promozione, progettazione e realizzazione di progetti mirati all'occupazione su specifiche tematiche		La Regione si fa promotrice di azioni di stabilizzazione occupazionale anche attraverso l'affidamento della gestione di servizi sulla base di accordi e convenzioni stipulati con soggetti pubblici e privati interessati (vedi ad esempio quanto previsto nella deliberazione di Giunta regionale del 4 giugno 2002, n. 2433 avente ad oggetto "Lavori socialmente utili. Criteri ed indirizzi per l'individuazione di percorsi, soluzioni ed azioni volte a favorire la stabilizzazione occupazionale dei LSU) appartenenti al bacino della regione Lazio").		30.000.000
Concorso alla copertura degli interessi passivi sui mutui contratti dai comitanti pubblici e privati per la realizzazione di investimenti funzionali allo sbocco occupazionale dei lavoratori di cui al paragrafo 2 del presente programma operativo		La Regione Lazio concorrerà, previo convenzione con l'Istituto di credito interessato, alla copertura degli interessi sui mutui contratti, per la realizzazione di investimenti funzionali allo sbocco occupazionale, in misura non superiore al 50% del tasso di interesse applicato. L'ammontare dell'investimento sottoposto ad agevolazione sarà in relazione alle stabilizzazioni effettivamente realizzate e precisamente sarà calcolato moltiplicando il numero dei lavoratori effettivamente occupati per 50.000 €, per un tetto massimo di investimento sottoposto ad agevolazione di 2.500.000 €.		400.000
Totale			Totale	38.130.000



INTERVENTO DI PROGETTO	AZIONI E MISURE	Modalità di realizzazione	Stabilizz./ (unità interessate) (n.)	Costo Totale (euro)
Intervento 3.2.i.	<p>Partecipazione della Regione Lazio, anche maggioritaria, nelle società di capitali attraverso l'Agenzia Regionale per gli Investimenti e lo sviluppo del Lazio Sviluppo S.p.A., e la Progetti Territoriali per l'Occupazione PROTEO S.p.A.</p> <p>Servizi di progettazione ed assistenza tecnica</p> <p>Ricorso alle agevolazioni di cui all'intervento 3.2.a</p> <p>Incentivi all'assunzione dei lavoratori</p>	<p>Le società Sviluppo Lazio SpA e Proteo SpA individueranno congiuntamente la modalità di partecipazione alle società miste con capitale regionale maggioritario, al fine di rendere il più snello e agevole possibile l'utilizzo dello strumento.</p> <p>Le società possono costituire società strumentali alle reciproche finalità istitutive portando in sinergia le rispettive peculiarità di intervento sul territorio, con il fine di massimizzare la realizzazione di interventi integrati.</p>	800	5.000.000
		Sarà fornito il servizio di progettazione delle iniziative e di assistenza agli enti locali.		500.000
		Sarà fornita assistenza su richiesta nelle procedure di attivazione e di realizzazione degli stage/firocini, nel rispetto della normativa vigente.		30.000
		L'incentivo riconosciuto ai datori di lavoro che assumono a tempo pieno e indeterminato è di importo variabile fra 6000 e 12.000 € per ciascun lavoratore stabilizzato, in ragione del numero dei lavoratori complessivamente ricollocati. In caso di assunzione, a tempo pieno ed indeterminato, da parte di datori di lavoro pubblici si corrisponde, comunque, un incentivo pari a € 12000. Nel caso di assunzione a tempo parziale indeterminato inferiore alle 30 ore settimanali medie calcolate anche su base annuale, è riconosciuto l'incentivo in misura proporzionalmente ridotta al numero delle ore assumendo a base i CCNL.		7.200.000 (valore medio stimato)
		L'incentivo sarà corrisposto in un'unica soluzione dopo la verifica dell'avvenuta assunzione. Qualora il lavoratore dovesse perdere il lavoro prima di cinque anni dalla data di assunzione la Regione si riserva il diritto di richiedere la restituzione delle somme eragate in ragione delle cause che hanno determinato la cessazione del rapporto di lavoro.		
	Servizi di tutoring ed assistenza allo start-up	Sarà messo a disposizione la possibilità di ricorrere a tutor d'impresa per le fasi di start-up.		250.000
Intervento 3.2.f.	Ricorso alle agevolazioni di cui all'intervento 2 paragrafo 3.2	Sarà fornita assistenza su richiesta nelle procedure di attivazione e di realizzazione degli stage/firocini, nel rispetto della normativa vigente.	Totale	12.980.000
	Incentivi all'assunzione dei lavoratori	Il valore dell'incentivo riconosciuto al lavoratore è di 10.000 €.	200	20.000
		L'incentivo sarà corrisposto in un'unica soluzione dopo la verifica dell'avvenuta fuoriuscita dal bacino per i lavoratori in attività socialmente utile.		2.000.000

INTERVENTO DI PROGETTO	AZIONI E MISURE	Modalità di realizzazione	Stabilizz. ni/ (unità interessate) (n.)	Costo Totale (euro)
Paragrafo 3.2 Intervento di cui al punto a.1.	Incentivo al lavoratore fuoriuscito	Il valore dell'incentivo riconosciuto al lavoratore è di 10.000 €. L'incentivo sarà corrisposto in un'unica soluzione dopo la verifica dell'avvenuta fuoriuscita dal bacino per i lavoratori in attività socialmente utile.	Totale 100	2.020.000 1.000.000
Paragrafo 3.2 Intervento di cui al punto a.2.	Concorso alla copertura degli interessi passivi sui mutui contratti dagli enti locali presso la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione di investimenti funzionali allo sbocco occupazionale dei lavoratori di cui all'articolo 2 comma 1 del d.lgs 81/2000	La Regione Lazio concorrerà, previo convenzione con la Cassa depositi e prestiti, alla copertura degli interessi sui mutui contratti, per la realizzazione di investimenti funzionali allo sbocco occupazionale, in misura non superiore al 50% del tasso di interesse applicato. L'ammontare dell'investimento sottoposto ad agevolazione sarà in relazione alle stabilizzazioni effettivamente realizzate e precisamente sarà calcolato moltiplicando il numero dei lavoratori effettivamente occupati per 50.000 €, per un tetto massimo di investimento sottoposto ad agevolazione di 2.500.000 €.	Totale (200)	1.000.000 400.000
TOTALE GENERALE			Totale 2.700/ (1.350)	400.000 67.455.000

Le 2.700 stabilizzazioni complessive sono comprensive di tutte le categorie indicate al paragrafo 2. La quota prevista dei lavoratori in attività socialmente utile di cui al d.lgs 81/2000 è di circa 1500 unità.

In merito agli interventi 3.2.a. e di cui al Paragrafo 3.2 punto a.2., per i quali è indicato solo il numero dei soggetti interessati, si precisa quanto segue:

- il numero di lavoratori interessati dall'intervento 3.2.a. (aggiornamento e riqualificazione professionale) rappresenta i lavoratori coinvolti che si prevede siano interessati dall'intervento. L'intervento sarà realizzato sempre in collegamento con almeno uno degli altri interventi di progetto che prevedono stabilizzazioni.
- il numero di lavoratori interessato dall'intervento di cui al paragrafo 3.2 punto a.2. è già ricompreso negli interventi di progetto che prevedono stabilizzazioni.

5 – Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori di cui al paragrafo 2 del presente Programma operativo sono, in ragione delle categorie di lavoratori interessati, le seguenti:

- risorse assegnate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 81/2000 e dell'articolo 78 comma 2 della Legge 388/2000 anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali;
- risorse imputate al fondo regionale di cui all'articolo 5 della l.r.21/2002;



6 – Comitato di coordinamento e di verifica

Il coordinamento e la verifica della realizzazione del presente Programma operativo sono svolti da un comitato di coordinamento e verifica presieduto dalla Direzione regionale formazione e politiche del lavoro e composto da un rappresentante dell'Agenzia Lazio Lavoro, da un rappresentante di Proteco s.p.a., da un rappresentante di Sviluppo Lazio SpA., da un rappresentante di ciascuna delle cinque Province, da un rappresentante dell'ANCI, da un rappresentante delle organizzazioni datoriali e sindacali presenti in seno alla Commissione regionale di concertazione per il lavoro.





REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE LAZIO

CONVENZIONE

TRA

REGIONE LAZIO (di seguito denominata Regione), con sede in Roma, nella persona dell'Assessore alla scuola formazione e lavoro domiciliato per la carica presso la sede della Regione in via C. Colombo n.212, Roma, C.F. 80143490581, in ragione della carica ed ai fini del presente atto

E

PROTEO SpA, Progetti Territoriali per l'Occupazione, con sede in Roma via Ostiense 131/L 00154, C.F. 04327471001 rappresentata dall'Amministratore Delegato dott.ssa Anna Bonfrisco nata a Riva del Garda (TN) il 12.10.62 – C.F. BNFNNA62R52330I

VISTI

- la legge regionale 7 giugno 1990, n. 75 "Promozione della costituzione di una società finalizzata al reimpiego dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria";
- l'articolo 14, comma 6, della legge regionale 25 luglio 1996, n. 29 "Disposizioni regionali per il sostegno all'occupazione";
- l'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
- il d.lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196";
- il d.lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 "Conferimento alle Regioni delle funzioni e dei compiti in materia di indirizzo, programmazione e verifica dei lavori socialmente utili (LSU) ai sensi della vigente normativa in materia";
- l'articolo 45, comma 6 e l'articolo 58, comma 17, della legge del 17 maggio 1999, n.144 "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali";
- il d.lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 "Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144";
- la Convenzione 5 settembre 2002 tra la Regione Lazio e il Ministero del Lavoro che prevede il trasferimento alla Regione Lazio delle risorse finanziarie per la collocazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili;
- gli articoli 3, 4 e 5 della regionale 22 luglio 2002, n. 21 "Misure eccezionali per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili e di altre categorie svantaggiate di lavoratori nell'ambito di politiche attive del lavoro";

PREMESSO

che la Regione:

- svolge funzioni e compiti in materia di politiche attive del lavoro;
- esercita le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di servizi per l'impiego, di politiche formative e del lavoro in raccordo con il sistema scolastico ed universitario;
- ritiene primario tra i fini istituzionali quello di promuovere lo sviluppo socio-economico del proprio territorio in stretta connessione alla crescita dell'occupabilità e dell'occupazione delle fasce deboli del mercato del lavoro;

che Proteo S.p.A.:

- è stata costituita ai sensi della l.r. 75/1990 con il fine di redigere progetti di fattibilità (progetti territoriali per l'occupazione), relativi allo sviluppo produttivo e finanziario di società e cooperative, anche partecipando al capitale;
- si rivolge a tutte le Amministrazioni Pubbliche, alle cooperative sociali, a persone escluse dal mercato del lavoro ed alle imprese private allo scopo di svolgere attività di formazione e riqualificazione professionale, progettazione, assistenza tecnica e tutoraggio, fornendo supporto alla realizzazione di progetti e di politiche di interventi finalizzati all'occupazione stabile nel mercato del lavoro, con particolare riguardo ai lavoratori socialmente utili ed alle altre categorie deboli del mercato del lavoro;
- è società che fornisce assistenza sistematica agli enti locali, progetta e gestisce interventi di formazione mirata, provvede all'attivazione di risorse a livello regionale, nazionale e comunitario, svolge opera di informazione e di sensibilizzazione;
- attua azioni finalizzate all'inserimento di lavoratori socialmente utili e di altre categorie deboli del mercato del lavoro presso imprese, anche tramite stages e tirocini, oltre che per la promozione di occasioni di mobilità territoriale;
- promuove la riqualificazione professionale con attività di formazione calibrata alle effettive esigenze dei singoli progetti e dei singoli soggetti in essi impegnati;
- ha operato come soggetto tecnico di assistenza agli enti locali per conto della Regione Lazio nella progettazione e realizzazione degli interventi di lavori socialmente utili in attuazione dell'articolo 14, comma 6, della l.r. 29/1996;
- ha operato per conto della Direzione Lavoro della Gepi S.p.A. (ora Italia Lavoro S.p.A.) per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili progettando e assistendo gli enti nella esternalizzazione dei servizi alle società miste appositamente costituite;

che

- la l.r. 21/2002 ha assegnato a Proteo S.p.A. una specifica missione che consiste fondamentalmente nell'assumere la partecipazione azionaria in società di capitali miste per la gestione di attività e servizi funzionali allo sbocco occupazionale delle categorie di lavoratori individuate dall'articolo 2 della legge medesima e

- nello svolgimento di attività propedeutiche rispetto alla stabilizzazione occupazionale consistenti in formazione e riqualificazione professionale, progettazione, assistenza tecnica, tutoraggio, etc.;
- l'articolo 3, comma 5, della l.r. 21/2002 prevede il finanziamento annuale, da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, della Proteo S.p.A. per lo svolgimento delle attività di cui al punto precedente.

Tanto premesso, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

(Oggetto della convenzione)

1. La Regione Lazio si avvale della "Proteo S.p.A". al fine di realizzare iniziative dirette alla stabilizzazione occupazionale delle categorie di lavoratori di cui all'articolo 2 della l.r. 21/2002.
2. Le azioni e le misure previste dal Programma operativo di stabilizzazione occupazionale di cui all'articolo 4 della l.r. 21/2002 che la Proteo S.p.A. attuerà riguardano, in particolare:
 - a) l'assistenza tecnica alla realizzazione delle azioni e delle misure degli interventi di programma attraverso il coordinamento delle task force provinciali;
 - b) il supporto agli enti locali nella esternalizzazione dei servizi pubblici locali;
 - c) la progettazione e la realizzazione di interventi in settori di rilevanza locale, provinciale e sovraprovinciale (progetti speciali per il territorio);
 - d) la promozione e la realizzazione di programmi di placement diretti a favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
 - e) l'assistenza a datori di lavoro pubblici e privati nei processi occupazionali, nonché alla creazione di forme di lavoro autonomo o di impresa, singole od associate;
 - f) la promozione della costituzione di società di capitali miste, ovvero l'assunzione della partecipazione nelle stesse, dirette alla gestione di attività e servizi funzionali all'occupazione;
 - g) le iniziative di formazione finalizzata all'inserimento lavorativo, i tirocini, gli stages, gli interventi di mobilità assistita.

Art. 2

(Piano annuale di attività. Finanziamento)

1. Entro il 30 novembre di ciascun anno la "Proteo S.p.A." presenta alla Giunta regionale il piano annuale di attività.
2. Il piano annuale di attività contiene l'indicazione degli interventi che la "Proteo S.p.A." prevede di realizzare, nell'anno di riferimento, ai sensi della l.r. 21/2002, e la relativa previsione di spesa.
3. La Giunta regionale approva con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla ricezione, il piano annuale di attività, previa verifica della coerenza degli interventi previsti con il programma operativo di stabilizzazione di cui all'articolo 4 della l.r. 21/2002.
4. Con la deliberazione di cui al comma 3 la Giunta regionale determina l'ammontare delle risorse da assegnare alla "Proteo S.p.A.", attraverso accredito su apposito conto corrente bancario a destinazione vincolata, per la realizzazione degli interventi di cui al piano annuale di attività.

Art. 3

(Modifiche al piano annuale di attività)

1. A seguito di verifica della relazione semestrale di cui all'articolo 4, prodotta entro il 31 luglio dell'anno di riferimento dalla "Proteo S.p.A." ovvero, per sopravvenute esigenze infratempore, l'Assessore regionale competente in materia di lavoro può, previa richiesta della società medesima ovvero unilateralmente, rispettivamente, autorizzare o richiedere specifiche modifiche agli interventi previsti nel piano annuale di attività sotto il profilo, in particolare, della ridefinizione delle azioni e misure e dei tempi di attuazione.

Art. 4

(Attività di verifica)

1. La "Proteo S.p.A." presenta alla Giunta regionale, entro rispettivamente il 31 luglio e il 31 gennaio dell'anno di riferimento e dell'anno successivo del/al piano annuale di attività, una relazione semestrale sullo stato di attuazione degli interventi, con l'indicazione dei risultati raggiunti e delle criticità riscontrate.
2. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui fa riferimento il piano annuale di attività, la "Proteo S.p.A." presenta alla Giunta regionale, per l'approvazione, un consuntivo analitico delle attività svolte con puntuale indicazione degli interventi realizzati e delle spese sostenute per gli stessi.

Art. 5
(Validità della convenzione)

1. La presente convenzione ha validità triennale a decorre dalla data della sua sottoscrizione ed è rinnovabile.

Art. 6
(Disposizioni finali)

1. Il foro competente per eventuali controversie è, in via esclusiva, quello di Roma.
2. Le imposte di registro e relativi accessori, dovute per la presente convenzione, sono a carico della Proteo SpA.

Letta, firmata e sottoscritta

Roma, li _____

Per la Regione Lazio

Per Proteo SpA

